



Tariffe in vigore dal 2009

Autovetture - Autoveicoli Uso Promiscuo - Autobus - Autoveicoli Speciali Motocicli - Rimorchi - Ciclomotori - Quadricicli Leggeri (Minicar)

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo - (*) autocarri art. 1, c. 240, l.n. 296/2006	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
	Kw	Cv	Kw	Cv
EURO 0 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100KW o 136 CV)	3,30 4,95	2,43 3,64	3,40 5,05	2,50 4,16
EURO 1 (fino a 100 KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100KW o 136 CV)	3,19 4,79	2,34 3,52	3,29 4,93	2,42 3,63
EURO 2 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	3,08 4,62	2,27 3,40	3,17 4,76	2,33 3,51
EURO 3 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	2,97 4,46	2,19 3,28	3,06 4,59	2,26 3,38
EURO 4/5 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV)	2,84 4,26	2,09 3,14	2,93 4,39	2,16 3,23
AUTOBUS	3,23	2,38	3,33	2,45
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	0,47	0,35	0,48	0,35
CICLOMOTORI,RIMORCHI SPECIALI	TASSA fissa 21,02			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	TASSA fissa 50,00			
MOTOCICLI oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV		SUPERIORE A 11 KW (oltre all'importo base)	
EURO 0	28,60		1,87 per ogni kW -1,38 per ogni CV	
EURO 1	25,30		1,43 per ogni KW-1,05 per ogni CV	
EURO 2	23,10		1,10 per ogni KW- 0,81 per ogni CV	
EURO 3	21,02		0,97 per ogni KW-0,71 per ogni CV	

(*) Nota su classe veicolo: Autocarri art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come n. 1 con un codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 21,02. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicato detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5).

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima in Cavalli Vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Esenzioni/Riduzioni

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.



- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico. **L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.**
- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 30,00 (autoveicoli) e € 13,00 (motoveicoli).

Riduzioni

E' prevista la riduzione a $\frac{1}{4}$ del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,84 ed il valore annuo espresso in CV pari ad Euro 2,09 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Sospensione Pagamento Per Concessionari E Rivenditori

I concessionari ed i rivenditori autorizzati alla vendita di autoveicoli e motoveicoli, regolarmente iscritti alla CCIAA, per ottenere l'esonero dal pagamento delle Tasse automobilistiche, per i veicoli immatricolati e in possesso dell'azienda per la commercializzazione, devono presentare la dichiarazione ogni quattro mesi (di gennaio, luglio e settembre), previa compilazione della lista identificativa dei veicoli da porre in sospensione e versamento del diritto fisso. Per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni è disponibile e scaricabile, dalla sezione dedicata nel portale dei tributi della Regione Calabria, raggiungibile all'indirizzo <http://tributi.regione.calabria.it>, il file nel formato excel da compilare e spedire al Settore Tributi della Regione all'indirizzo di posta elettronica sospensionebolloauto@regcal.it. Per i nuovi concessionari e rivenditori, prima dell'invio delle dichiarazioni è necessario registrarsi presso il Settore Tributi della Regione Calabria, inviando apposita richiesta con allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio per la categoria merceologica 501001. Il diritto fisso previsto dall'articolo 5, comma 47, del citato decreto-legge 953/1982, pari ora ad euro 1,70 per ogni veicolo per cui si chiede l'interruzione del pagamento, è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 49834765 intestato a Regione Calabria - Tasse Automobilistiche.

Avvertenze

Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.

Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carri botte per la vuotatura di pozzi neri

Integrazione per la massa rimorchiabile

Ai sensi dell'art. 6 Legge 23/12/1999 n. 488 comma 22 bis e seguenti **gli autoveicoli per trasporto di cose**, intestati a residenti nella Regione Calabria, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella a fianco riportata.

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra



Regione Calabria
Settore Tributi e Contenzioso Tributario
Via G. Da Fiore, 86
88100 CATANZARO

non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate € 28,41
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate € 85,22
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate. € 284,05
Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore € 624,91
Tariffa 5	Per trattori stradali: a) a due assi € 624,91 b) a tre assi € 880,56